**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2024, proposto da

Società di ingegneria Lites Project s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in relazione alla procedura CIG A00A2F391F, rappresentata e difesa dagli avvi.ti Francesco Zaccone e Simona Rossello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, a domicilio;

*nei confronti*

- BenedettiPartners studio associato di ingegneria, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avvi.ti Maurizio Finlari e Elisa Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Y.U.Pilys' services s.r.l., Franchi Valeriano, Archiomedonia ass. prof. Benassi Guandalini Scarlett;

*e con l'intervento ad adiuvandum*

di quest'ultimo, rappresentata e difesa dagli avvi.ti Maurizio Finlari e Elisa Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Y.U.Pilys' services s.r.l., Franchi Valeriano, Archiomedonia ass. prof. Benassi Guandalini Scarlett;

*per l'annullamento*

degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dall'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale per "*l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sistema, diagnosi energetica e rilievi dei restauro in modalità BIM per taluni beni immobili di proprietà della Stato siti in Roma*" - CUP C88C23000000001 - LOTTO 2 CIG A00A2F391F, nell'ambito della quale, a seguito dello svolgimento di un procedimento di verifica dell'anomalia, si disponeva l'esclusione della ricorrente, quale aggiudicataria del servizio, e, in particolare:

- della determina di esclusione, nota prot. n. 14410 del 28 dicembre 2023 dell'Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, a firma del RUP, comunicata a mezzo pec in pari data;

- della nota prot. n. 12306 del 13 novembre 2023, con la quale la stazione appaltante ha chiesto i giustificativi dell'offerta alla Lites Progetti s.r.l., nonché delle valutazioni e delle attività anche interinali svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica di congruità;

- degli atti (non conosciuti) di verifica dell'anomalia dell'offerta del RTI "Benedetti & Partners studio associato di ingegneria/Y.U.Pilys' services s.r.l./Franchi Valeriano/Archiomedonia ass. prof. Benassi Guandalini Scarlett";

- della graduatoria e del provvedimento di aggiudicazione del servizio in favore del RTI "Benedetti & Partners studio associato di ingegneria/Y.U.Pilys' services s.r.l./Franchi Valeriano/Archiomedonia ass. prof. Benassi Guandalini Scarlett", approvato con determina del direttore della Direzione di Roma Capitale del Demanio, determinazione in base agli artt. 2 e ss. del D.M. 17 giugno 2016;

- del verbale di verifica n. 6 dell'offerta anomala;

*nonché, per quanto occorra, anche:*

- della determina a contrarre prot. n. 9541 del 31 agosto 2023, in particolare nella parte in cui prevede che "*sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 d.l. 49/2023, alla luce dell'interpretazione da allora resa dall'ANAC i compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura determinati in base agli artt. 2 e ss del suddetto DM, devono ritenersi inderogabili e non derogabili dalla stazione appaltante*" e che "*l'importo complessivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni d'opera intellettuale attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali indagini strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche, spese di laboratorio e per rilasciti certificati di prova, ecc., nonché per il rilprotino post indagine*";

- della legge di gara e, in particolare, del disciplinare di gara (vi inclusi gli allegati e il capitolato prestazionale tecnico) nella parte in cui prevede l'inderogabilità (e la non ribassabilità) dei compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del D.M. 17 giugno 2016;

*per la dichiarazione di inefficacia*

- del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., formula espressamente domanda di subentro;

*e per la condanna*

- della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto;

- ovvero, in subordine, al risarcimento del danno subito e subendo in forma generale, pendente di causa, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del demanio e di BenedettiPartners studio associato di ingegneria;

Vista l'ordinanza di cui alla sezione IV;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott.ssa Manuela Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2024 (depositato il successivo 31 gennaio), Lites Progetti s.r.l. ha esposto che:

- con determina a contrarre n. 9541 del 31 agosto 2023, l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale ha stabilito di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 36/2023, da espletarsi tramite piattaforma in modalità ASP di Consip s.p.a., per l'affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi da restituire in modalità BIM per taluni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma" - CUP C88C23000000001 - LOTTO 2 CIG A00A2F391F, nell'ambito della quale, a seguito dello svolgimento di un procedimento di verifica dell'anomalia, si disponeva l'esclusione della ricorrente, quale aggiudicataria del servizio, e, in particolare:

- della determina di esclusione, nota prot. n. 14410 del 28 dicembre 2023 dell'Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, a firma del RUP, comunicata a mezzo pec in pari data;

- della nota prot. n. 12306 del 13 novembre 2023, con la quale la stazione appaltante ha chiesto i giustificativi dell'offerta alla Lites Progetti s.r.l., nonché delle valutazioni e delle attività anche interinali svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica di congruità;

- degli atti (non conosciuti) di verifica dell'anomalia dell'offerta del RTI "Benedetti & Partners studio associato di ingegneria/Y.U.Pilys' services s.r.l./Franchi Valeriano/Archiomedonia ass. prof. Benassi Guandalini Scarlett";

- della graduatoria e del provvedimento di aggiudicazione del servizio in favore del RTI "Benedetti & Partners studio associato di ingegneria/Y.U.Pilys' services s.r.l./Franchi Valeriano/Archiomedonia ass. prof. Benassi Guandalini Scarlett", approvato con determina del direttore della Direzione di Roma Capitale del Demanio, determinazione in base agli artt. 2 e ss. del D.M. 17 giugno 2016;

- del verbale di verifica n. 6 dell'offerta anomala;

*nonché, per quanto occorra, anche:*

- della determina a contrarre prot. n. 9541 del 31 agosto 2023, in particolare nella parte in cui prevede che "*sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 d.l. 49/2023, alla luce dell'interpretazione da allora resa dall'ANAC i compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura determinati in base agli artt. 2 e ss del suddetto DM, devono ritenersi inderogabili e non derogabili dalla stazione appaltante*" e che "*l'importo complessivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni d'opera intellettuale attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali indagini strutturali distruttive, non distruttive, indagini su solai, saggi in fondazione, indagini geologiche, geotecniche, spese di laboratorio e per rilasciti certificati di prova, ecc., nonché per il rilprotino post indagine*";

- della legge di gara e, in particolare, del disciplinare di gara (vi inclusi gli allegati e il capitolato prestazionale tecnico) nella parte in cui prevede l'inderogabilità (e la non ribassabilità) dei compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del D.M. 17 giugno 2016;

*per la dichiarazione di inefficacia*

- del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., formula espressamente domanda di subentro;

*e per la condanna*

- della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto;

- ovvero, in subordine, al risarcimento del danno subito e subendo in forma generale, pendente di causa, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica.

2. Il bando di gara prevedeva, in sintesi, che:

- il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, in base ai seguenti criteri di attribuzione del punteggio (a loro volta articolati in sub-criteri e distinti per fattori ponderali): a) professionalità e adeguatezza dell'offerta; b) caratteristiche tecniche metodologiche dell'offerta; c) caratteristiche ambientali e/o energetiche; d) prezzo (pp. 30);

- all'esito dell'esame delle offerte economiche, svolto nella seduta del 25 ottobre 2023, la ricorrente risultava aver raggiunto il primo posto, con 95,89 punti a un ribasso del 99,90%;

- peraltro, le offerte classificatesi al primo, secondo e terzo posto in graduatoria risultavano anomale; sicché, superata la fase dell'esame della documentazione amministrativa, il RUP, con nota prot. n. 12306 del 13 novembre 2023, chiedeva alla ricorrente di produrre i giustificativi ai sensi dell'art. 110, d.lgs. n. 36/2023, in particolare in ordine ai seguenti aspetti: "*Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di verifiche di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche; Criteri metodologici e strumentazioni utilizzate per effettuare il rilievo geometrico, architettonico e strutturale da restituire in BIM grazie anche alle informazioni strutturali, tecnologiche e dei materiali oggetto in sede di indagine; Metodologia utilizzata per la modellazione strutturale finalizzata per svolgere l'attività di Diagnosi energetica; evidenziando, tra l'altro, gli elementi che comprendono gli obblighi di cui di D.lgs. 30/2023 e il rispetto dei minimi salariali retributivi e ai sensi dell'art. 110 comma 5 lett. d). Si evidenzia la necessità che all'interno della documentazione prodotta vengano scorporati e giustificati i costi della manodopera (così come indicati in sede di offerta), ai fini della verifica del rispetto dei quanto previsto all'art. 110, comma 5 lett. d), avendo cura di distinguere le voci per ciascuna attività*";

- nella relazione giustificativa, la società ricorrente chiariva di aver considerato il costo orario per ciascun professionista, parte del team di lavoro, in base ai diversi trattamenti salariali applicati nei rapporti con le varie figure professionali: in particolare, il costo lordo complessivo orario dei dipendenti con qualifica di "ingegnere/architetto" e di "geometra" utilizzati ai fini della partecipazione alla gara era determinato sulla base del CCNL "Studi professionali" del Lavoro per Studi Professionali – Confprofessioni (Consulp). La società ricorrente produceva altresì dei quadri riassuntivi sui costi per ogni prestazione professionale da eseguirsi e per ogni fase di gara e dettagliava il calcolo dei costi del lavoro relative alle diverse figure professionali impiegate, distinte per manufatto oggetto del servizio, e si evidenziava, infine, un utile pari a euro 105.842,14, ossia a circa il 23,1% calcolato sul totale dei costi (diretti della commessa e indiretti di gestione aziendale);

- la stazione appaltante, dopo aver richiesto le giustificazioni, ritenendo che "*i costi per ciascuna attività non risultano coerenti con quanto evidenziato nel Decreto 17 giugno 2016 in violazione delle lex specialis che li ha qualificati come 'inderogabili e non ribassabili' e sarebbe stata pertanto necessaria la loro quantificazione in sede di gara*" (cfr. comma 15 e all'art. 113 del d.lgs. 36/2023 e della *D.G. 49/2023 in linea con la Delibera dell'ANAC n. 343 del 20/07/2022* " (det. n. 14410 del 28/12/2023). Ciò in quanto l'operatore economico in questione avrebbe indicato "spese - via ex d. 50.312,20 a totale di euro 2.500,00 – non ammesse dalla normativa richiamata", e "*la genericità e la genericità* "descrittiva" per un importo di gran lunga superiore rispetto alla quota risultante per le medesime voci ed attività dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara (pari al 99,9%) all'importo rideterminato (€ 58.066,52)";

Parere della ricorrente, "dalla riferita sottostima (derivante dal ribasso del 99,9%) delle componenti di costo remunerate dalla quota parte dell'importo a base di gara (€ 58.066,52) assegnatagli a ribasso, la S.L. Progetti avrebbe dovuto attingere ad altre voci di costo, ulteriore rispetto a quelle indicate in fase di rideterminazione, ma ciò non sarebbe consentito "dal Lotto avrebbe assegnato 'di fatto' a ribasso anche gli importi esclusi dal ribasso/ribasso, ossia i "*compensi determinati sulla base degli artt. 2 e ss del DM 17 giugno 2016*" ".

2. Svolte le premesse illustrate, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

"*I. Violazione di lex specialis: artt. 2, 108, 110 d.lgs. 36/2023, artt. 41, 42, 97, 108, 111 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 69 della Direttiva 2014/24. Violazione delle regole sul giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di esame e di istruttoria e violazione. Grave travisamento. Violazione del principio del contraddittorio, delle regole che presiedono alla verifica di congruità e delle finalità della verifica. Contraddittorietà motivazione, illogicità, difetto di motivazione*";

In sintesi, la ricorrente lamentava che la stazione appaltante, erroneamente, evidenziando come l'inclusione per incongruità dell'offerta presupponga necessariamente un giudizio assunto all'esito di un subprocedimento, in contraddittorio con l'operatore economico, diretto a valutare la sostenibilità e affidabilità dell'offerta. In particolare, l'amministrazione avrebbe omesso di esaminare le giustificazioni presentate e avrebbe tratto nell'applicazione dei principi che governano la verifica di congruità. La semplice considerazione dell'aide esposto in sede di giustificazioni (pari a euro 2.500,00) circa l'applicazione del CCNL Confprofessioni, in luogo del CCNL Confprofessioni, avrebbe dovuto essere valutata, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, sotto l'aspetto: "*Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di verifiche di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche; Criteri metodologici e strumentazioni utilizzate per effettuare il rilievo geometrico, architettonico e strutturale da restituire in BIM grazie anche alle informazioni strutturali, tecnologiche e dei materiali oggetto in sede di indagine; Metodologia utilizzata per la modellazione strutturale finalizzata per svolgere l'attività di Diagnosi energetica; evidenziando, tra l'altro, gli elementi che comprendono gli obblighi di cui di D.lgs. 30/2023 e il rispetto dei minimi salariali retributivi e ai sensi dell'art. 110 comma 5 lett. d). Si evidenzia la necessità che all'interno della documentazione prodotta vengano scorporati e giustificati i costi della manodopera (così come indicati in sede di offerta), ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5 lett. d), avendo cura di distinguere le voci per ciascuna attività*";

- nella relazione giustificativa, la società ricorrente chiariva di aver considerato il costo orario per ciascun professionista, parte del team di lavoro, in base ai diversi trattamenti salariali applicati nei rapporti con le varie figure professionali: in particolare, il costo lordo complessivo orario dei dipendenti con qualifica di "ingegnere/architetto" e di "geometra" utilizzati ai fini della partecipazione alla gara era determinato sulla base del CCNL "Studi professionali" del Lavoro per Studi Professionali – Confprofessioni (Consulp). La società ricorrente produceva altresì dei quadri riassuntivi sui costi per ogni prestazione professionale da eseguirsi e per ogni fase di gara e dettagliava il calcolo dei costi del lavoro relative alle diverse figure professionali impiegate, distinte per manufatto oggetto del servizio, e si evidenziava, infine, un utile pari a euro 105.842,14, ossia a circa il 23,1% calcolato sul totale dei costi (diretti della commessa e indiretti di gestione aziendale);

- la stazione appaltante, dopo aver richiesto le giustificazioni, ritenendo che "*i costi per ciascuna attività non risultano coerenti con quanto evidenziato nel Decreto 17 giugno 2016 in violazione delle lex specialis che li ha qualificati come 'inderogabili e non ribassabili' e sarebbe stata pertanto necessaria la loro quantificazione in sede di gara*" (cfr. comma 15 e all'art. 113 del d.lgs. 36/2023 e della *D.G. 49/2023 in linea con la Delibera dell'ANAC n. 343 del 20/07/2022* " (det. n. 14410 del 28/12/2023). Ciò in quanto l'operatore economico in questione avrebbe indicato "spese - via ex d. 50.312,20 a totale di euro 2.500,00 – non ammesse dalla normativa richiamata", e "*la genericità e la genericità* "descrittiva" per un importo di gran lunga superiore rispetto alla quota risultante per le medesime voci ed attività dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara (pari al 99,9%) all'importo rideterminato (€ 58.066,52)";

Parere della ricorrente, "dalla riferita sottostima (derivante dal ribasso del 99,9%) delle componenti di costo remunerate dalla quota parte dell'importo a base di gara (€ 58.066,52) assegnatagli a ribasso, la S.L. Progetti avrebbe dovuto attingere ad altre voci di costo, ulteriore rispetto a quelle indicate in fase di rideterminazione. Ciò la Lites avrebbe assegnatagli 'di fatto' a ribasso anche gli importi esclusi dal ribasso/ribasso, ossia i "*compensi determinati sulla base degli artt. 2 e ss del DM 17 giugno 2016*" ".

3. Svolte le premesse illustrate, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

"*I. Violazione di lex specialis: artt. 2, 108, 110 d.lgs. 36/2023, artt. 41, 42, 97, 108, 111 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 69 della Direttiva 2014/24. Violazione delle regole sul giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di esame e di istruttoria e violazione. Grave travisamento. Violazione del principio del contraddittorio, delle regole che presiedono alla verifica di congruità e delle finalità della verifica. Contraddittorietà motivazione, illogicità, difetto di motivazione*";

In sintesi, la ricorrente lamentava che la stazione appaltante, erroneamente, evidenziando come l'inclusione per incongruità dell'offerta presupponga necessariamente un giudizio assunto all'esito di un subprocedimento, in contraddittorio con l'operatore economico, diretto a valutare la sostenibilità e affidabilità dell'offerta. In particolare, l'amministrazione avrebbe omesso di esaminare le giustificazioni presentate e avrebbe tratto nell'applicazione dei principi che governano la verifica di congruità. La semplice considerazione dell'aide esposto in sede di giustificazioni (pari a euro 2.500,00) circa l'applicazione del CCNL Confprofessioni, in luogo del CCNL Confprofessioni, avrebbe dovuto essere valutata, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, sotto l'aspetto: "*Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di verifiche di vulnerabilità sismica e delle relative attività di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali e relative indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche; Criteri metodologici e strumentazioni utilizzate per effettuare il rilievo geometrico, architettonico e strutturale da restituire in BIM grazie anche alle informazioni strutturali, tecnologiche e dei materiali oggetto in sede di indagine; Metodologia utilizzata per la modellazione strutturale finalizzata per svolgere l'attività di Diagnosi energetica; evidenziando, tra l'altro, gli elementi che comprendono gli obblighi di cui di D.lgs. 30/2023 e il rispetto dei minimi salariali retributivi e ai sensi dell'art. 110 comma 5 lett. d). Si evidenzia la necessità che all'interno della documentazione prodotta vengano scorporati e giustificati i costi della manodopera (così come indicati in sede di offerta), ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5 lett. d), avendo cura di distinguere le voci per ciascuna attività*";

- nella relazione giustificativa, la società ricorrente chiariva di aver considerato il costo orario per ciascun professionista, parte del team di lavoro, in base ai diversi trattamenti salariali applicati nei rapporti con le varie figure professionali: in particolare, il costo lordo complessivo orario dei dipendenti con qualifica di "ingegnere/architetto" e di "geometra" utilizzati ai fini della partecipazione alla gara era determinato sulla base del CCNL "Studi professionali" del Lavoro per Studi Professionali – Confprofessioni (Consulp). La società ricorrente produceva altresì dei quadri riassuntivi sui costi per ogni prestazione professionale da eseguirsi e per ogni fase di gara e dettagliava il calcolo dei costi del lavoro relative alle diverse figure professionali impiegate, distinte per manufatto oggetto del servizio, e si evidenziava, infine, un utile pari a euro 105.842,14, ossia a circa il 23,1% calcolato sul totale dei costi (diretti della commessa e indiretti di gestione aziendale);

- la stazione appaltante, dopo aver richiesto le giustificazioni, ritenendo che "*i costi per ciascuna attività non risultano coerenti con quanto evidenziato nel Decreto 17 giugno 2016 in violazione delle lex specialis che li ha qualificati come 'inderogabili e non ribassabili' e sarebbe stata pertanto necessaria la loro quantificazione in sede di gara*" (cfr. comma 15 e all'art. 113 del d.lgs. 36/2023 e della *D.G. 49/2023 in linea con la Delibera dell'ANAC n. 343 del 20/07/2022* " (det. n. 14410 del 28/12/2023). Ciò in quanto l'operatore economico in questione avrebbe indicato "spese - via ex d. 50.312,20 a totale di euro 2.500,00 – non ammesse dalla normativa richiamata", e "*la genericità e la genericità* "descrittiva" per un importo di gran lunga superiore rispetto alla quota risultante per le medesime voci ed attività dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara (pari al 99,9%) all'importo rideterminato (€ 58.066,52)";

Parere della ricorrente, "dalla riferita sottostima (derivante dal ribasso del 99,9%) delle componenti di costo remunerate dalla quota parte dell'importo a base di gara (€ 58.066,52) assegnatagli a ribasso, la S.L. Progetti avrebbe dovuto attingere ad altre voci di costo, ulteriore rispetto a quelle indicate in fase di rideterminazione. Ciò la Lites avrebbe assegnatagli 'di fatto' a ribasso anche gli importi esclusi dal ribasso/ribasso, ossia i "*compensi determinati sulla base degli artt. 2 e ss del DM 17 giugno 2016*" ".

4. Si costituiva l'Agenzia del demanio, depositando memoria e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Si costituiva altresì la controinteressata BenedettiPartners studio associato di ingegneria, depositando memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Con ordinanza 14 febbraio 2024, n. 595, è stata disposta la sospensione degli atti impugnati.

7. All'udienza pubblica del 16 aprile 2024, in vista della quale le parti hanno presentato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In primo luogo, non meritano accoglimento le censure che si appuntano sulle modalità del giudizio di anomalia.

2.1. Va premesso che per l'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 si possono prendere gli stessi rilievi esitati raggiunti dalla giurisprudenza sulla portata del previgente art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, stante la sostanziale coincidenza delle previsioni in materia di procedura di verifica di anomalia che in questa sede rilevano.

Di più, quindi, anche per il tenore del testo della clausola del bando, che al punto 5 maggio 2023, n. 4, 108 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 in ordine al criterio di aggiudicazione, si precisa che "*l'operatore economico può comprovare che, nonostante il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia secondo rigide, predeterminate e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a prevedere [...] un'unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione appaltante [...] così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nella precedente disciplina*" (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472).

2.2. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha, in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti (cfr. pag. 14 della scheda tecnica), richiesto la società ricorrente i stata posta nelle condizioni di esporre eventuali giustificazioni, in quanto il RUP (con la menzionata nota prot. n. 12306/2023) ha avviato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, chiedendole giustificativi a compresso della congruità, seriietà e realizzabilità dell'offerta presentata, con particolare riferimento alla sostenibilità del ribasso percentuale proposto e al tempo di esecuzione del servizio, ai sensi del citato art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Successivamente, proprio, la Lites Progetti s.r.l. ha esposto le ragioni della ricorrente in sede di relazione giustificativa dell'offerta (in data 20 novembre 2023) hanno fatto emergere l'incongruenza rispetto all'ribasso percentuale unico del 99,90% offerto in sede di gara.

In particolare, va considerato che:

- la somma sulla quale si sarebbe potuto praticare il ribasso in questione era pari, per il contratto principale, a euro 58.066,52, e che, pertanto, sottraendo il ribasso percentuale offerto (99,90%) la sola somma, si ottenevano l'importo di euro 58,06;

- in sede di giustificazioni, la ricorrente ha trasmesso un preventivo di euro 55.171,20 per le sole indagini strumentali;

- da ciò l'amministrazione ha ritenuto che "*i costi per ciascuna attività non risultano coerenti con quanto evidenziato nel Decreto 17 giugno 2016*" (cfr. pag. 14 della scheda tecnica).

2.3. Ebbene, a differenza di quanto affermato - con articolate argomentazioni - dalla parte ricorrente, si deve ritenere che non vi sia contrasto tra la disposizione appena illustrate e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e il "diritto di pretesa servizi in regime di concorrenza(TT. 101 TFUE e 15 direttiva 2006/123/CE) (come viceversa sostenuto dalla società istante, cfr. pags. 13 e ss. 27, memoria depositata in data 29 marzo 2024), nel "conseguita incompatibilità" tra la stessa legge e la disciplina di cui all'art. 9, lett. b) del D.Lgs. 49/2023 (cfr. pags. 8 e ss. e pag. 24, memoria depositata in data 29 marzo 2024).

2.3. Con riferimento all'asserita incompatibilità della disciplina dell'oggi compenso con il diritto eurounitario, in giurisprudenza si è già condivisibilmente affermato come la prima "*non sia in grado di pregiudicare l'esercizio di libertà fondamentali garantite dal diritto dell'Unione, ed, ancora, di mercato interno (cfr. sentenza 4 ottobre 2018, causa C-451/16, Fleet Support, par. 39 e ss.) in ragionevole delle tariffe e del principio di concorrenza, ma non sembra tuttavia, in ogni caso, grande, piccolo, italiano o di provenienza UE, è consapevole del fatto che la competizione si agisterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio, [...] sulle spese generali e, ancor di più sul profilo qualitativo e tecnico dell'offerta formulata*" (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472) e che "*secondo cui il profilo della remunerazione del professionista è legato a quello della qualità della prestazione e che, pertanto, la competizione anche sui profili di profilo economico, sia la valorizzazione dei profili qualitativi e del risultato, in piena coerenza con il detto normativo nazionale e dell'Unione Europea*" (Tar Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632).

Neppure potrebbe giungersi a conclusione diversa in forza del richiamo fatto dalla ricorrente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, alla sentenza 4 luglio 2019, causa C-377/17, Commissione c. Germania, che, invero, lo sostenuto da prioritarie ragioni di interesse generale, quali quelle di tutela del lavoro, la necessità di dare all'impresa la possibilità di replicare, il contraddittorio procedimentale, infatti, ma forme normative istruttorie – serve alla stazione appaltante ad acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta sui quali nutre dei dubbi – non a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni" (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3587).

2.3. Illustrate il percorso argomentativo svolto dalla stazione appaltante, va altresì condivisa l'affermazione per cui "*la società ricorrente si è dato all'impresa la possibilità di replicare, il contraddittorio procedimentale, infatti, ma forme normative istruttorie – serve alla stazione appaltante ad acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta sui quali nutre dei dubbi – non a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni*" (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3587).

2.3. Illustrate il percorso argomentativo svolto dalla stazione appaltante, va altresì condivisa l'affermazione per cui "*la società ricorrente si è dato all'impresa la possibilità di replicare, il contraddittorio procedimentale, infatti, ma forme normative istruttorie – serve alla stazione appaltante ad acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta sui quali nutre dei dubbi – non a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni*" (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3587).

2.3. Ulteriore profilo apprezzabile è quello per cui, secondo cui il previgente codice dei contratti pubblici, nella parte in cui impone l'applicazione di un'unica tariffa minima, non sarebbe in grado di pregiudicare l'esercizio di libertà fondamentali garantite dal diritto dell'Unione, ed, ancora, di mercato interno (cfr. sentenza 4 ottobre 2018, causa C-451/16, Fleet Support, par. 39 e ss.) in ragionevole delle tariffe e del principio di concorrenza, ma non sembra tuttavia, in ogni caso, grande, piccolo, italiano o di provenienza UE, è consapevole del fatto che la competizione si agisterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio, [...] sulle spese generali e, ancor di più sul profilo qualitativo e tecnico dell'offerta formulata" (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472) e che "*secondo cui il profilo della remunerazione del professionista è legato a quello della qualità della prestazione e che, pertanto, la competizione anche sui profili di profilo economico, sia la valorizzazione dei profili qualitativi e del risultato, in piena coerenza con il detto normativo nazionale e dell'Unione Europea*" (Tar Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632).

Neppure potrebbe giungersi a conclusione diversa in forza del richiamo fatto dalla ricorrente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, alla sentenza 4 luglio 2019, causa C-377/17, Commissione c. Germania, che, invero, lo sostenuto da prioritarie ragioni di interesse generale, quali quelle di tutela del lavoro, la necessità di dare all'impresa la possibilità di replicare, il contraddittorio procedimentale, infatti, ma forme normative istruttorie – serve alla stazione appaltante ad acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta sui quali nutre dei dubbi – non a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni" (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3587).

2.3. Tale conclusione, peraltro, si fonda sulla considerazione per cui "*la società ricorrente si è dato all'impresa la possibilità di replicare, il contraddittorio procedimentale, infatti, ma forme normative istruttorie – serve alla stazione appaltante ad acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta sui quali nutre dei dubbi – non a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni*" (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3587).

2.3. Illustrate il percorso argomentativo svolto dalla stazione appaltante, va altresì condivisa l'affermazione per cui "*la società ricorrente si è dato all'impresa la possibilità di replicare, il contraddittorio procedimentale, infatti, ma forme normative istruttorie – serve alla stazione appaltante ad acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta sui quali nutre dei dubbi – non a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni*" (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3587).

Tanto più che, in ogni caso, neanche in sede di giudizio la ricorrente ha fornito elementi utili a superare il motivo su cui la stazione appaltante ha fondato l'esclusione della procedura (sovvenuta il ribasso operato sui compensi).

Viceversa, sebbene abbia consentito il *modus procedendi* dell'Amministrazione - che avrebbe "inferito opportunamente, senza alcuna alterare istruttoria ed in forza di un indimostrato sillogismo che la Lites avrebbe assegnatagli 'di fatto' a ribasso anche gli importi esclusi dal ribasso/ribasso, ossia i "compensi" " (pag. 8, ricorso) – la stessa ricorrente, nelle proprie deduzioni difensive, ha confermato di aver proposto compiuto di importo inferiore rispetto a quelli tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il CCNL Confprofessioni.

2.3. Ora, gli, l'infondatezza del mezzo.

3. Passando agli aspetti sostanziali della vicenda, è opportuno dare sinteticamente conto della nuova disciplina dell'oggi compenso (per quanto oggi di interesse).

3.1. Come è noto, il d.lgs. n. 36/2023 (c.d. "codice dei contratti") ha, con l'art. 108 comma 1, introdotto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di contrapposto per le prestazioni professionali, garantendo la percezione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, ossia per quanto qui rileva - conforme ai compensi previsti "*per i professionisti iscritti agli ordini o collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni*".

3.2. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha, in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti (cfr. pag. 14 della scheda tecnica), richiesto la società ricorrente i stata posta nelle condizioni di esporre eventuali giustificazioni, in quanto il RUP (con la menzionata nota prot. n. 12306/2023) ha avviato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, chiedendole giustificativi a compresso della congruità, seriietà e realizzabilità dell'offerta presentata, con particolare riferimento alla sostenibilità del ribasso percentuale proposto e al tempo di esecuzione del servizio, ai sensi del citato art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Successivamente, proprio, la Lites Progetti s.r.l. ha esposto le ragioni della ricorrente in sede di relazione giustificativa dell'offerta (in data 20 novembre 2023) hanno fatto emergere l'incongruenza rispetto all'ribasso percentuale unico del 99,90% offerto in sede di gara.

In particolare, va considerato che:

- la somma sulla quale si sarebbe potuto praticare il ribasso in questione era pari, per il contratto principale, a euro 58.066,52, e che, pertanto, sottraendo il ribasso percentuale offerto (99,90%) la sola somma, si ottenevano l'importo di euro 58,06;

- in sede di giustificazioni, la ricorrente ha trasmesso un preventivo di euro 55.171,20 per le sole indagini strumentali;

- da ciò l'amministrazione ha ritenuto che "*i costi per ciascuna attività non risultano coerenti con quanto evidenziato nel Decreto 17 giugno 2016*" (cfr. pag. 14 della scheda tecnica).

3.3. Ebbene, a differenza di quanto affermato - con articolate argomentazioni - dalla parte ricorrente, si deve ritenere che non vi sia contrasto tra la disposizione appena illustrate e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e il "diritto di pretesa servizi in regime di concorrenza(TT